



COPIA

Originale

COMUNE DI ISOLA DI CAPO RIZZUTO
(Provincia di Crotone)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n°	data	OGGETTO
188	01/09/2000	Approvazione regolamento assegnazione aree PIP.

In data uno Settembre Duemila, alle ore 18.45 nella sala delle adunanze del Comune, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale. Al momento della votazione sull'argomento in oggetto erano presenti:

MILONE	DAMIANO	SINDACO	SI
PARISI	LEONARDO	VICESINDACO	SI
CAVARRETTA	VINCENZO	ASSESSORE	SI
MARESCALCO	ANTONIETTA	ASSESSORE	SI
SCERBO	PASQUALE	ASSESSORE	SI
SCERBO	M. TERESA	ASSESSORE	SI
STILLITANO	GIOVANNI	ASSESSORE	SI

TOTALE

SETTE

Partecipa nella funzione di Segretario Comunale il
Dr. Emidio Mastrandrea.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione riportata di seguito;

Accertato che la stessa è munita dei prescritti pareri e delle attestazioni previsti dalla legge 142/90;

Ritenuto di doverla fare propria per i motivi citati nella premessa di tale atto;

A unanimità di voti legalmente resi,

DELIBERA

1) di approvare integralmente la proposta di deliberazione sotto riportata sia nella premessa che nella parte deliberativa.

PREMESSO:

che con delibera di Consiglio Comunale n° 16 del 15/07/1999 veniva adottato il Piano per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P) in località Oville Spinoso e località Ventarola ;

che in data 18/10/1999 prot. n° 3122 è stato acquisito il parere di conformità da parte dell'Assessorato all'Urbanistica Regionale ;

che in data 24/11/1999 prot. n° 165 veniva acquisito il parere favorevole da parte del Genio Civile di Catanzaro ai sensi dell'art. 13 della legge 02/02/74 n° 64;

che in data 22/10/1999 con delibera del Consiglio Comunale n° 18 veniva approvato - in via definitiva - il Piano per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.) di questo Comune ;

che con lo stesso atto si dava incarico alla Giunta alla predisposizione di un regolamento circa l'assegnazione dei lotti;

che l'Ufficio Tecnico Sezione Urbanistica, nella persona del geom. Biondi Agostino responsabile del procedimento, provvedeva alla predisposizione di apposito Regolamento;

Tutto ciò premesso e considerato;

Ad unanimità di voti legalmente resi;

DELIBERA

- 1) - Di approvare il Regolamento Comunale riguardante l'area per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.) ;
- 2) - Incaricare il geom. Biondi Agostino, responsabile del Procedimento, alla assegnazione dei lotti - in via Provvisoria - dopo aver verificato la conformità delle richieste;

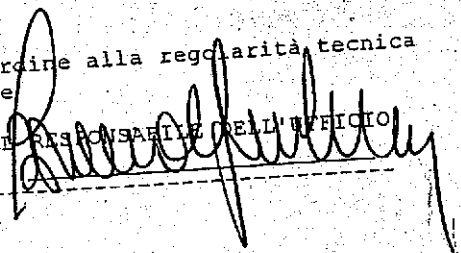


PARERI ED ATTESTAZIONI PREVISTI DALL'ART. 53 E 55 LEGGE 142/90

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
sulla presente proposta di deliberazione

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO



103

COMUNE DI ISOLA DI CAPO RIZZUTO
CROTONE

**REGOLAMENTO CONCESSIONE AREE PER GLI INSEDIAMENTI
PRODUTTIVI**

Norme procedurali di iniziative industriali-artigianali nell'agglomerato previsto dal Piano di
Insediamenti Produttivi località Ventarola-Ovile Spinoso.

Approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. del

REGOLAMENTO AREE PER GLI INSEDIAMENTI

Norme procedurali per la localizzazione di iniziative industriali-artigianali nell'agglomerato previsto dal Piano di Insediamenti Produttivi località Ventarola-Ovile Spinoso.

Premesso che con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 22.10.1999 è stato approvato il Piano per gli Insediamenti Produttivi e, che quindi, bisogna dotare l'ente del regolamento in modo da stabilire la procedura di assegnazione delle aree per insediamenti produttivi al fine di snellire la procedura stessa e di meglio tutelare l'Ente per una rapida e corretta utilizzazione dei lotti e per evitare l'ingiustificato immobilizzo degli stessi a discapito degli operatori che hanno maggiore interesse a realizzare;

Testo del regolamento per la concessione-cessione di suoli:

SEZIONE 1

Norme di carattere generale

Art 1

Il presente Regolamento detta le norme e le procedure aventi per fine la localizzazione nell'ambito dell' Agglomerato Industriale, previsto dal recente accordo di Programma sottoscritto tra Regione Calabria, Provincia di Crotone e Comune di Isola Capo Rizzuto, di iniziative di carattere industriale, nonché eventualmente di quelle altre attività del settore terziario e dei servizi che, a giudizio esclusivo del Comune, rispondono alle esigenze ed all'utilità generale dell' Agglomerato stesso.

Art 2

L'individuazione e la scelta delle specifiche localizzazioni è di competenza esclusiva del Sindaco su proposta dell' Ufficio Tecnico Urbanistico, che può comunque tener conto delle proposte dei richiedenti, ed è determinata sulla base dei seguenti elementi:

- indicazioni e prescrizioni del Piano di Insediamenti Produttivi;
- disponibilità attuale di suoli;
- disponibilità e caratteristiche delle opere infrastrutturali esistenti o programmate;
- dimensione e natura delle iniziative e loro incidenza sia sulla situazione insediativa esistente che sulle possibilità insediativa future.

Art 3

L'insediamento nell'ambito dell' Agglomerato Industriale delle iniziative di cui al precedente articolo 1 può essere realizzato su suoli provenienti:

- da aree acquisite o da acquisire da parte del Comune di Isola Capo Rizzuto, nonché da aree di proprietà delle ditte che intendono realizzare direttamente iniziative;
- da aree di proprietà di terzi che le ditte interessate intendono acquistare direttamente per la realizzazione di iniziative.

Art 4

La cessione di suoli da parte del Comune di Isola Capo Rizzuto ha luogo in due fasi e precisamente:

- una prima fase provvisoria, limitata al tempo di costruzione dello stabilimento;
- una seconda fase definitiva.

La prima fase è regolata da apposita concessione amministrativa tra il Comune e la ditta interessata, con la quale vengono stabilite le condizioni di assegnazione ed i tempi di realizzazione degli impianti.

la seconda fase per l'assegnazione definitiva è perfezionata con atto notarile di trasferimento in proprietà del suolo.

SEZIONE 2

Procedure per la cessione dei suoli

Art. 5

Coloro che intendono acquistare suoli di proprietà comunale o dei quali il Comune deve promuovere l'espropriazione nell'ambito dell'agglomerato Industriale da destinare alla realizzazione di iniziative di cui all'art. 1 devono presentare domanda in carta semplice, corredata da relazione programmatica atta a configurare esattamente le caratteristiche e lo scopo dell'iniziativa medesima, con particolare riguardo a:

1. superficie necessaria, con indicazione di massima della superficie da coprire, illustrazione completa dell'attività produttiva con indicazione delle materie prime da impiegare e dei prodotti finiti;

-fasi e tempi di realizzazione con indicazione della eventuale superficie destinata a futuri ampliamenti e relativi tempi di realizzazione;

-altre esigenze particolari (raccordo ferroviario, metano, collegamenti con il porto, collegamento con l'Aeroporto);

-eventualmente previsioni di scarichi inquinanti o altre cause di molestia e sistemi da adottare per la loro eliminazione;

-eventuali cause di incompatibilità localizzativa con altri generi di attività e distanze di sicurezza in senso sia attivo che passivo;

Per l'assegnazione delle aree e per l'approvazione di nuove iniziative, il Comune terrà conto, di norma, dei seguenti criteri di procedura:

-data di presentazione della richiesta;

-maggiore incentivazione del settore di lavorazione da parte degli organi preposti a concedere finanziamenti;

-disponibilità finanziaria;

-settori di produzioni con riferimento al rapporto domanda-offerta di mercato;

-forme di associazione in cooperativa;

In ogni caso il Comune procederà, a suo esclusivo ed insindacabile giudizio, all'assegnazione delle aree anche in deroga dei suddetti criteri ed in base valutazioni proprie sull'importanza delle iniziative per l'industrializzazione dell'agglomerato e del comprensorio industriale.

Art 6

Dopo il ricevimento della richiesta di cui al precedente art. 5 il responsabile dell'Ufficio Tecnico Urbanistico, nonché responsabile unico del procedimento, geom. Agostino Biondi, ne comunica l'esito agli interessati con l'indicazione di massima della localizzazione e dimensioni perimetrali del

suolo assegnato.

Art 7

Entro i successivi 60 giorni la Ditta interessata dovrà completare la documentazione relativa alla iniziativa, con particolare riguardo a:

- per le Società. atto costitutivo e statuto della ditta ed estremi della sua omologazione presso il Tribunale; nonchè indicazione del legale rappresentante della Società;
- certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
- progetto dello stabilimento e relativa relazione tecnica;

Art 8

Dopo il ricevimento della documentazione di cui all'art 7, il responsabile del procedimento procede all'atto di concessione del suolo, successivamente si procederà alla consegna del suolo, previo versamento da parte della ditta del prezzo di cessione nella misura che sarà stabilito con delibera di giunta comunale.

Art 9

Nel caso in cui il suolo richiesto debba formare oggetto di procedimento espropriativo, il Comune provvede ai relativi adempimenti.

In tal caso la richiesta di cui all'art. 5 dovrà essere integrata da dichiarazione con la quale la Ditta si impegna a versare in conto prezzo cessione del suolo una somma pari alle indennità definitive da corrispondere agli aventi diritto in occasione dell'esproprio. Qualora la Ditta rinunci all'assegnazione del suolo, dopo l'emissione del decreto di esproprio, il Comune restituisce il 90% dell'importo anticipato, oppure l'intero importo se alla data della richiesta della Ditta a quella del decreto, sia trascorso un periodo di tempo superiore a sei mesi.

Art. 10

Scaduti i termini previsti dalla concessione se non è stato dato inizio ai lavori di costruzione del progettato stabilimento, il Comune revoca la concessione restituendo alla Ditta interessata il 60% dell'importo anticipato in conto prezzo del suolo.

Art. 11

I lavori di costruzione dello stabilimento progettato dovranno essere ultimati entro il termine stabilito dal Comune nell'atto di concessione, da determinarsi sulla base del programma di insediamento formulato dalla Ditta interessata.

Art. 12

Al termine dei lavori di costruzione si procede alla stipulazione dell'atto notarile di compravendita. Tutte le spese relative a tale atto notarile, sono a carico della ditta acquirente compreso tipo di frazionamento catastale.

Art. 13

Se la ditta ha dato inizio ai lavori di costruzione dello stabilimento e non intende completarli, il Comune può autorizzare la vendita diretta di quanto costruito a terzi, che subentrano nella concessione previo versamento al Comune del prezzo del suolo in vigore al momento del rilascio dell'autorizzazione. In tal caso il Comune restituisce alla Ditta rinunciataria il 60% dell'importo da questa anticipata.

Trascorsi sei mesi dalla suddetta autorizzazione senza che siano state concluse le trattative con eventuali subentranti, il Comune revoca la concessione, incamerando il 40% della anticipazione versata, nonché le opere eseguite con diritto al risarcimento solo nel caso in cui tale opere possano essere utilizzate e rilevate da altra ditta assegnataria e per il valore corrispondente alla parte

utilizzata, da determinarsi da apposito collegio arbitrale composto da: un tecnico del Comune, un rappresentante della Ditta rinunciataria ed un perito nominato d'accordo tra le parti, o in caso di disaccordo, dal Tribunale, con funzione di Presidente.

SEZIONE 3

Procedura per l'utilizzazione dei suoli di proprietà dei richiedenti.

Art. 14

Coloro che sono proprietari dei suoli nell'ambito dell'agglomerato industriale e che intendono utilizzarli direttamente, in tutto o in parte, per la realizzazione di iniziative industriali o di altro genere riguardante il settore terziario e dei servizi devono presentare al Comune, domanda in carta libera, corredata dei documenti di cui agli artt. 5 e 7 del presente regolamento.

Art. 15

Trascorso il termine fissato dall'art. 7) senza che la Ditta interessata abbia provveduto a quanto richiesto il Comune riacquisterà automaticamente il diritto di disporre ai fini espropriativi del suolo in questione, diritto che potrà essere esercitato anche nel caso di mancata realizzazione di quanto progettato entro il termine previsto.

SEZIONE 4

Procedura per l'utilizzazione dei suoli di terzi da acquistare direttamente dalle ditte interessate

Art 16

coloro che intendono acquistare suoli compresi nell' agglomerato industriale per una superficie pari al 25% di quelle complessive e prevista nel P.I.P a servizi, da destinare alla localizzazione di iniziative riguardanti il settore terziario (impresa edile, movimento terra ecc,) devono presentare al Comune, per il preventivo benestare, domanda in carta semplice, corredata da una relazione illustrativa circa l'utilizzazione dell'area oggetto dell'acquisto.

SEZIONE 5

Permute di suoli

Art. 17

qualora le Ditte che intendono realizzare negli agglomerati Industriali iniziative di carattere esclusivamente industriale, siano già proprietarie, in tutto o in parte, del suolo occorrente a tale scopo, il Comune può proporre o aderire alla richiesta di permuta con altro suolo di sua proprietà nel caso in cui il suolo a disposizione degli interessati non corrisponda per superficie alle esigenze insediative o non sia conforme per ubicazione ai criteri localizzativi di cui all' art.2. In tal caso l'operazione di permuta è regolata dalla procedura stabilita nella Sezione 2. Le condizioni di volta in volta saranno concordate dalle parti.

SEZIONE 6

Procedure riguardanti progetti di ampliamento e di variante

Art. 18

Coloro che intendono provvedere alla realizzazione di ampliamenti di stabilimenti esistenti o a portare modifiche e varianti a progetti già approvati, che comportino l'utilizzazione di area già a disposizione degli interessati in base a quanto forma oggetto delle precedenti sezioni, devono presentare al Comune domanda in carta semplice, corredata da esauriente relazione circa gli scopi

e le caratteristiche dell'iniziativa nonché del relativo progetto tecnico.

Le varianti e le modifiche suddette potranno prevedere la trasformazione dell'attività produttiva, purché la nuova attività sia compatibile con la specifica ubicazione del suolo interessato e sia conforme alle prescrizioni del piano attuativo in vigore.

SEZIONE 7

Disposizioni Comuni

Art. 19

I progetti di cui alle Sezioni 2°, 3°, 4°, 5°, e 6° devono essere forniti al Comune, con la relativa relazione tecnica, in numero tre copie una delle quali, dopo l'approvazione, sarà restituita agli interessati munita del nulla osta comunale per gli adempimenti riguardanti la concessione edilizia.

Art. 20

Le ditte che hanno conseguito da parte del Comune interessato la concessione edilizia relativa a progetti da realizzare nell'ambito dell'Agglomerato Industriale sono tenute :

- a comunicare al Comune le date di inizio e di ultimazione dei lavori di costruzione;
- a mantenere, durante detti lavori, stretti contatti con l'Ufficio Tecnico Comunale per tutto quanto concerne l'esecuzione dei lavori stessi, osservando scrupolosamente le direttive e le prescrizioni che dovessero essere impartite in merito.

Art. 21

Le Ditte che non fossero in grado di rispettare i termini di cui alle precedenti sezioni 2°, 3°, e 4° possono avanzare domanda di proroga a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno specificando esattamente le cause ed i motivi della richiesta.

Nel caso di accoglimento della richiesta suddetta, il periodo di proroga da concedere sarà determinato dal Comune sulla base degli elementi offerti e non potrà comunque essere di durata superiore ai tempi rispettivamente previsti nelle Sezioni sopra citate.

Art. 22

I suoli formano oggetto della concessione amministrativa e cessione di cui alla Sezione 2° sono dal Comune garantiti liberi da ipoteche ed altri pesi ed oneri pregiudizievoli dipendenti da fatto proprio e vengono trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e come pervenuti al Comune stesso a seguito dei Decreti di Esproprio che li riguardano e cioè con tutte le accessioni, aderenze e pertinenze con le relative servitù attive e passive, apparenti e non apparenti conosciute ed ignote, prestando in parti tempo le garanzie di legge per i casi di evizione e con salvezza degli effetti di cui all'art. 52 della legge 25.06.1865 numero 2359.

Art. 23

Il prezzo di cessione dei suoli è stabilito ed aggiornato dall' Ufficio Tecnico Comunale Sez. Urbanistica, tenuto conto sia dei costi complessivi di acquisizione e sistemazione delle aree sia delle spese per la esecuzione, a cura del Comune, di opere infrastrutturali e di lottizzazione delle aree stesse.

Prezzi differenti possono essere determinati sia per singole zone, sia anche per i singoli lotti in rapporto alla loro posizione rispetto alle infrastrutture consortili ed al procedimento espropriativo.

Art. 24

Tutti coloro che intendono realizzare iniziative nel Piano di Insediamenti Produttivi, sono tenuti a corrispondere al Comune un contributo di cui agli artt. 5 e 6 della legge 10/77. Tale contributo viene determinato ed aggiornato con delibera della Giunta Comunale sulla base delle disposizioni impartite dalle norme vigenti.

Art. 25

Le ditte assegnatarie di suoli comunali di cui alla sezione 2°, nonché quelle interessate alle iniziative previste dalle sezioni 3° e 4°, si obbligano espressamente, per sé ed aventi causa:

- a destinare il suolo alla costruzione ed esercizio degli impianti necessari per lo svolgimento delle attività specificata nelle rispettive domande ed a costruire tali impianti in materia del tutto conforme ai progetti approvati dal Comune assumendo formale impegno a richiedere preventivamente al comune stesso autorizzazione per la trasformazione sia dell'attività precedentemente prevista, sia della forma giuridica e regione sociale della Ditta, nonché cessione o fusione, ed a comunicare tempestivamente ogni altra iniziativa riguardante cessazione dell'attività o dichiarazione di fallimento e simili;

- a riconoscere al Comune il diritto di imporre ed a concedergli senza corrispettivo di sorta servitù di elettrodotto, acquedotto fognatura, metanodotto e servitù telefonica sugli spazi non coperti da edifici, determinazione di comune accordo delle rispettive concrete ubicazioni al fine di evitare ogni interferenza o pregiudizio allo svolgimento dell'attività prevista oppure all'attuazione di programmi di sviluppo e facendo comunque salva la refusione degli eventuali danni arrecati nell'esecuzione dei lavori;

- a provvedere a propria cura e spese ai lavori di sistemazione e manutenzione della fascia di rispetto e delle cunette stradali prospicienti l'area di pertinenza dello stabilimento interessato e ad adeguare agli standards comunali gli scarichi da immettere nelle fogne consortili;

- a rispettare tutte le norme, disposizioni ed istruzioni emanate e da emanarsi dal Comune relativo alla disciplina delle opere, attrezzature e servizi di interesse generale e di uso comune, gestiti dal Comune medesimo o dai terzi da questo delegati.

Art. 26

Ogni e qualunque spesa, tassa, imposta e diritti inerenti e conseguenti all'atto di concessione e di compravendita sono a carico dell'acquirente che invoca le agevolazioni previste in maniera dalla legislazione sul Mezzogiorno, restando a questo fine convenuto e stabilito che gli oneri per adempiere a tutte le formalità prescritte dalle leggi vigenti per richiedere ed ottenere in concreto le anzidette agevolazioni restano a carico esclusivo dell'acquirente, rimanendo esonerato il Comune da ogni incombenza in merito e garantito per il rimborso delle somme che comunque fosse costretto a pagare per la eventuale inapplicazione o decadenza a qualsiasi causa dovute, dai benefici innanzi citati.

Art. 27

Le ditte che intendono usufruire delle agevolazioni di carattere finanziario prevista dalla legislazione sul Mezzogiorno, nonché quelle che promuovono iniziative per le quali, in rapporto alle dimensioni dell'investimento, è prescritto dalle vigenti norme il preventivo parere di conformità e l'autorizzazione del CIPE, e che ai suddetti copi rivolgono istanza ai componenti organi ed Enti, sono obbligate a fornire al Comune copia delle relative domande e ad informarlo del loro esito.

Assumendo nei suoi confronti il suddetto obbligo, le ditte interessate esonerano il Comune da ogni responsabilità in merito ai citati adempimenti e gli garantiscono il risarcimento di eventuali danni conseguenti e derivanti da inosservanza delle prescrizioni e norme di legge.

Al conseguimento, nei casi previsti, del suddetto parere di conformità o autorizzazione rimangono comunque subordinati sia la stipula degli atti di cessione definitiva dei suoli di proprietà comunale sia l'approvazione da parte del Comune stesso dei progetti riguardanti le iniziative in questione.

Art. 28

In sede di stipulazione degli atti notarili di concessione dei suoli di proprietà comunale, da parte del Comune e dell'altro contraente sarà congiuntamente dichiarata rinuncia ad ogni iscrizione di ufficio, con l'esonero, per il Conservatore dei pubblici Registri Immobiliari, da ogni responsabilità per la mancata iscrizione d'ipoteca legale.

Art. 29

Ai fini di finanziamenti di legge delle iniziative da realizzare su suoli ceduti dal Comune, nei confronti di qualsiasi istituto finanziario abilitato alle operazioni di credito industriale (da nominare espressamente e comunque nell'atto notarile di compravendita) e loro aventi causa, nonché nei confronti degli acquirenti in sede giudiziaria dei beni trasferiti, dei fabbricati costruiti sui suoli stessi e dei macchinari in essi installati, non hanno efficacia le clausole limitative previste nel presente Regolamento che contrastino con le operazioni di credito industriale, e degli Istituti stessi sono pertanto autorizzati ad iscrivere ipoteca e privilegio sui menzionati immobili a garanzia dei concedenti mutui.

Art. 30

Tutte le domande relative alle iniziative disciplinate dal presente Regolamento devono essere accompagnate da attestazione di versamento dell'Economo comunale dell'importo di £. 250.000 a titolo contributo per le spese di istruzione delle pratiche relative.

Art. 31

Tutte le aziende, comunque insediate nell'agglomerato industriale consortile, sono tenute ad utilizzare le infrastrutture ed i servizi esistenti e funzionanti nell'agglomerato stesso.

Art. 32

E' ammessa la locazione o la concessione in comodato o in gestione di impianti produttivi, o comunque realizzati nell'agglomerato, a condizione che venga preventivamente autorizzata dal Comune e che la nuova Ditta subentri, alle stesse condizioni ed obblighi posti per la ditta concessionaria.

SEZIONE 8

Adempimenti di competenza del Comune

Art. 33

Agli adempimenti di sua competenza riguardanti le materie regolate dal presente Regolamento, il Comune provvede con le modalità appresso specificate:

- nessuna richiesta potrà essere presa in esame se e sino a quando il Comune non avrà a propria disposizione la documentazione prescritta e quanto altro, a sua integrazione, dovesse ritenere utile e necessario per l'istruttoria della richiesta;

- le pratiche relative alla concessione di suoli di proprietà del Comune, nonché quelle relative all'approvazione di progetti riguardanti iniziative industriali o di altre ditte del settore terziario e dei servizi interni di competenza.

il giudizio per ciascuna delle iniziative disciplinate dal presente Regolamento è di competenza del l'Ufficio Tecnico Comunale Sez. Urbanistica, che vi provvede mediante apposita graduatoria per la concessione o di accettazione di proposta di insediamento su suolo di proprietà della ditta richiedente o da quest'ultima direttamente acquistata.

Il rilascio del nulla osta ai progetti esecutivi degli impianti è di competenza del Responsabile unico dei procedimenti, geom. Agostino Biondi.

SEZIONE 9

Deroghe

Art. 34

Deroghe all'applicazione di quanto previsto dal presente Regolamento possono essere prese in considerazione dal Comune soltanto per casi di estrema urgenza ed importanza ai fini del processo di industrializzazione, e comunque quando la complessità e le dimensioni delle iniziative da favorire siano tali da rendere opportune e necessarie procedure, condizioni e termini adeguati alla natura ed alle caratteristiche delle iniziative stesse.

Il comune si riserva la facoltà di stabilire particolari forme di incentivazione per le iniziative di carattere artigianale e cooperativistico, nonchè di procedere, a richiesta, in presenza di comprovata necessità.

SEZIONE 10

Norme transitorie

Art. 35

Le pratiche in corso riguardanti le materie previste dal presente Regolamento che alla data della sua entrata in vigore non siano completamente esaurite o siano state solo parzialmente definite, saranno regolate secondo le disposizioni di cui appresso:

a) le richieste di suoli comunali in data anteriore a quella dell'entrata in vigore del Regolamento, per i quali non sia stata ancora fatto atto di cessione, proseguiranno il loro corso con la procedura e le condizioni previste dal regolamento stesso;

b) le richieste di autorizzazione per l'utilizzazione di suoli già di proprietà delle ditte interessate, nonchè quelle di acquisto diretto di suoli di proprietà di terzi, di data anteriore a quella dell'entrata in vigore del Regolamento, proseguiranno il loro corso con la procedura e le condizioni previste dal Regolamento stesso; Qualora l'autorizzazione sia già stata rilasciata dal Comune, ma non ancora utilizzata da parte degli interessati, il Comune stabilirà un termine per detta utilizzazione, trascorso il quale si renderanno applicabili le disposizioni di cui all'art. 15;

c) gli operatori interessati ai casi suddetti saranno informati dal Comune dell'avvenuta concessione ed entrata in vigore del presente Regolamento ed invitati a confermare le rispettive richieste entro 60 giorni dalla data della comunicazione comunale.

La mancata conferma sarà considerata dal Comune quale definitiva rinunzia a quanto in precedenza richiesto dagli interessati e comporterà revoca automatica di quanto eventualmente il Comune dovesse aver già stabilito e disposto in merito.

Letto, approvato e sottoscritto,

L'ASSESSORE

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

dr. Emilio Mastandrea

Io sottoscritto, Segretario comunale, autorizzo il responsabile dell'ufficio di segreteria di procedere alla pubblicazione all'Albo Pretorio di copia del presente atto e di inviare l'elenco al capigruppo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

dr. Emilio Mastandrea

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E INVIO ELENCO AL CAPIGRUPPO

Io sottoscritto, responsabile dell'ufficio di segreteria, attesto di aver dato disposizione al messo comunale di affiggere il presente atto all'Albo Pretorio per 15 giorni a decorrere da oggi e di aver comunicato l'elenco al capigruppo con nota prot. n. in data odierna

Isola di Capo Rizzuto 24 GEN. 2001

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto, responsabile dell'ufficio di segreteria, attesto che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni a decorrere dal

Isola di Capo Rizzuto 24 GEN. 2001

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Io sottoscritto segretario comunale, visto quanto scritto sopra,

ATTESTO

che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni e che la stessa, non essendo stato richiesto che venisse sottoposta all'esame del Co.Re.Co., è divenuta definitivamente esecutiva a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di pubblicazione.

Isola di Capo Rizzuto

IL SEGRETARIO COMUNALE

dr. Emilio Mastandrea